

Il TAR del Veneto (sez. III) (sentenza 6 luglio 2026, n. 1511) interviene in materia dei limiti di conoscibilità dell'autore di una segnalazione menzionata nel rapporto di verifica di un'azienda sanitaria da parte di un *Nucleo Antisofisticazioni e Sanità* dei Carabinieri (N.A.S). L'istanza di accesso agli atti, ovvero alla segnalazione medesima, presentata da un'organizzazione di volontariato (Croce Verde....)¹ e respinta dal Comando dei Carabinieri, origina il ricorso da parte dell'associazione medesima alla giustizia amministrativa per ottenere l'annullamento di tale diniego.

La magistratura amministrativa nell'accogliere solo parzialmente il ricorso osserva che:

- la disciplina dell'accesso documentale, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) non è strutturata sull'alternativa rigida tra ostensione integrale e segreto assoluto. Qualora la ragione ostativa riguardi dati personali, elementi identificativi o parti separabili del documento, l'Amministrazione è tenuta a verificare se l'interesse conoscitivo possa essere soddisfatto mediante l'ostensione parziale, con oscuramento selettivo dei soli dati non ostensibili²;
- nell'ordinamento non si rinviene un diritto assoluto e incondizionato all'anonimato in capo a chi presenta all'Amministrazione una segnalazione idonea stimolare l'esercizio di funzione amministrativa di vigilanza e controllo.... **il nominativo del segnalante è infatti ostensibile solo quando l'identità del segnalante sia essa stessa componente necessaria della tutela del segnalato**³,
- non risulta dimostrato allo stato degli atti che la conoscenza dell'identità dell'autore della segnalazione sia indispensabile ai fini della tutela di una situazione giuridica soggettiva;

¹ L'associazione deduce nel proprio ricorso la natura persecutoria della segnalazione lesiva come tale della propria immagine e reputazione.

² L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l'accesso difensivo richiede un rigoroso vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l'istante intende curare o difendere (Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2021).

³ Tale fattispecie si verifica quando siano allegati elementi circostanziati di falsità consapevole, abuso dello strumento della segnalazione, conflitto personale già individuabile, intento ritorsivo o concorrenziale, oppure quando sia concretamente prospettata un'azione nei confronti dell'autore e la sua identificazione non sia surrogabile mediante la conoscenza del contenuto della segnalazione

- se la segnalazione è acquisita e conservata in forma anonimizzata - come accade nel caso delle segnalazioni dei whistleblowers - trova applicazione l'art. 12, comma 8, del d.lgs. n. 24 del 2023, secondo il quale la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Sulla base di tale ricostruzione del quadro normativo della fattispecie il Tar dispone che l'Amministrazione dovrà consentire alla ricorrente, l'accesso ai documenti effettivamente detenuti, con le seguenti modalità:

- dovranno essere oscurati il nominativo del segnalante, i suoi dati personali e gli elementi, anche indiretti, idonei a identificarlo;
- dovranno essere oscurati altresì i dati personali di terzi non pertinenti o comunque eccedenti rispetto all'interesse conoscitivo riconosciuto;
- l'oscuramento di tali dati dovrà essere strettamente necessario e non potrà rendere incomprensibile il nucleo fattuale della segnalazione, salvo che singoli passaggi coincidano integralmente con dati identificativi non ostensibili.